

ELEZIONI 2015 - REGOLE ELETTORALI

Art. 1 Deleghe	1) Gli iscritti nell' elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato iscritto nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale (art. 8, comma 10) mediante delega conferita ad un consorziato con atto sottoscritto corredato da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. 2) Le deleghe debbono essere presentate al Presidente del seggio con la sottoscrizione del <u>delegante in originale</u>. 3) A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega. Pertanto: ▪ in caso di delega conferita a un consorziato avente diritto al voto <u>nello stesso seggio</u>, la delega e la copia fotostatica del documento sono consegnate al momento del voto direttamente <u>al Presidente del seggio</u> che ne prende nota nel verbale, allegando entrambi i documenti; ▪ In caso di delega conferita ad un consorziato avente diritto al voto <u>in un seggio diverso</u>, la delega e gli estremi anagrafici del delegato dovranno essere comunicati al call center consortile entro il termine <u>perentorio</u> delle ore 12.00 di giovedì 10 dicembre. In alternativa copia della delega e del documento di identità personale del delegante potranno essere <u>anticipate al Consorzio</u> anche via fax al n. 0522-443210 o per posta elettronica all'indirizzo <u>elezioni2015@emiliacentrale.it</u> . L'originale della delega verrà poi depositata al seggio. 4) I legali rappresentanti delle persone giuridiche possono delegare, a termini dell'art. 8, comma 7, dello Statuto, l'esercizio del voto con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del delegante e a copia del relativo titolo di legittimazione (visura camerale, delibera dell'assemblea, CDA, ecc.). La delega e gli estremi anagrafici del delegato dovranno essere comunicati al call center consortile entro il termine <u>perentorio</u> delle ore 12.00 di giovedì 10 dicembre. In alternativa copia della delega e del documento di identità personale del delegante potranno essere <u>anticipate al Consorzio</u> anche via fax al n. 0522-443210 o per posta elettronica all'indirizzo <u>elezioni2015@emiliacentrale.it</u> . L'originale della delega verrà poi depositata al seggio. 5) Una persona fisica titolare del diritto di più voti (in quanto prima intestataria di più comunioni e/o legale rappresentante di più enti) può conferire un'unica delega al voto ad un solo soggetto. In tal caso, per le persone fisiche, dovrà essere rispettato l'obbligo di conferire delega ad un soggetto iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto nella stessa Sezione elettorale che invece non sussiste per le persone giuridiche, ai sensi dell'Art. 8 comma 7 dello Statuto. In questa eventualità il limite dell'Art. 9, comma 1, dello Statuto si considera rispettato, trattandosi di un'unica delega. 6) In caso di malattia certificata, è altresì ammessa, a termini dell'art. 8, comma 11 dello Statuto, la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente. In tal caso, sono consegnate al momento del voto direttamente al Presidente del seggio i seguenti documenti: (1) Certificato medico attestante la malattia dell'iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto; (2) delega a familiare convivente conferita con atto sottoscritto; (3) autocertificazione del delegante dello stato di familiare convivente del delegato; (4) copia fotostatica di un documento di identità del delegante Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale ed allega i sopraindicati documenti.
---------------------------	---

Art. 2 Rappresentanti legali (Art. 8, commi 5, 6 e 7)	1) Per accertare la legittimazione al voto dei legali rappresentanti della persone giuridiche, salvo quanto previsto al punto successivo, il Consorzio acquisirà le informazioni dal servizio PARIX WEB della Regione Emilia-Romagna. In alternativa la legittimazione verrà accertata mediante il deposito al seggio di valido titolo di legittimazione (verbale CDA o Assemblea, Visura Camerale, ecc.) o, in subordine, l'acquisizione d'ufficio della visura camerale. 2) Per quanto più specificatamente riguarda gli Enti locali presenti sul comprensorio (Comuni, Provincie, CCIAA, Università) per la qualifica di legale rappresentante <u>vale il fatto notorio</u>. 3) Per il deposito dei titoli di legittimazione è necessario copia semplice degli stessi (delibera, statuto, certificato camerale, nomina del rappresentante fatta dai cointestati, nomine di tutore, curatore, curatore fallimentare, amministratore di sostegno, ecc.). 4) In caso di delega al voto ad un Assessore (per i Comuni) ad un Consigliere (per le Provincie o per le Società), ad un componente la Giunta Camerale (per le CCIAA) o del Senato Accademico (per le Università) non trova applicazione il limite di cui all'Art. 9, comma 1, dello Statuto in quanto tali soggetti votano in diretta rappresentanza degli enti di appartenenza. 5) Per le persone giuridiche l'esercizio del diritto di elettorato passivo spetta unicamente ai legali rappresentanti ovvero a un diverso Consigliere di Amministrazione, nel caso di società, o componente di Giunta, nel caso di enti pubblici, appositamente delegato con deliberazione dello stesso Organo Amministrativo che dovrà essere corredata alla lista.
Art. 3 Comunioni	1) La nomina dei rappresentati delle comunioni, diversi dal primo intestatario, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato passivo, dovrà essere conferita da tanti comproprietari che rappresentino la maggioranza della comunione. La sottoscrizione del nominato non è necessaria. 2) La nomina dei rappresentati delle comunioni, diversi dal primo intestatario, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo, potrà essere conferita dal primo intestatario e dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del nominante. Questo tipo di nomina non è soggetta al limite di cui all'Art. 9, comma 1, dello Statuto essendo atto diverso dalla delega conferita ad un altro soggetto autonomamente titolare del diritto di voto. 3) Analogamente la delega al voto per conto di una comunione a soggetti estranei alla comunione potrà essere conferita dal primo intestatario e dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del nominante.
Art. 4 Regolarità contributiva	1) La regolarità contributiva è riferita agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e 2015. 2) I contribuenti che non risultano in regola con il pagamento dei contributi debbono comunicare al call center consortile entro il termine <u>perentorio</u> delle ore 12.00 di giovedì 10 dicembre l'avvenuta regolarizzazione. La copia dell'attestazione del pagamento dovrà essere consegnata al seggio o trasmessa al Consorzio per posta elettronica o fax.

Art. 5 Presentazione delle liste	1) Non si richiede l'autenticazione delle firme dei presentatori (non prevista espressamente dallo Statuto o da altre norme di legge e comunque ritenuta un aggravio eccessivo) purché venga prodotta copia del documento di identità del sottoscrittore; 2) per i candidati è necessaria l'autocertificazione in ordine all'assenza di cause ostative di eleggibilità previste dallo Statuto; 3) tanto le sottoscrizioni dei candidati quanto quelle dei presentatori debbono essere in originale; 4) i candidati non possono sottoscrivere come presentatori la lista in cui sono iscritti né in altre liste con lo stesso contrassegno presso altre sezioni elettorali; 5) i soggetti legittimati ad esercitare più di un voto possono sottoscrivere, in qualità di presentatori, una lista una sola volta e non tante volte quanti sono i voti loro assegnati; 6) i candidati debbono essere iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto nelle medesima sezione elettorale in cui si candidano.
Art. 6 Decesso dell'elettore	1) Nel caso in cui il defunto era unico intestatario, l'erede dovrà comunicare, entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2015 la propria qualità. L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla produzione, al seggio, di copia della dichiarazione di successione. Qualora gli eredi siano più d'uno e si sia pertanto costituita una comunione ereditaria il rappresentante della comunione dovrà essere nominato secondo le regole della comunione; 2) Nel caso in cui il defunto era cointestatario potrà votare un altro cointestatario nominato secondo le regole della comunione.
Art. 7 Trasformazione societaria (fusione, scissione, ecc.)	1) L'avvenuto mutamento societario (fusione, scissione, ecc.) dovrà essere comunicato entro il termine <u>perentorio</u> delle ore 12.00 di giovedì 10 dicembre al call center o anche via fax al n. 0522-443210 o per posta elettronica all'indirizzo <u>elezioni2015@emiliacentrale.it</u> . Copia delle documentazione a comprova (verbale di assemblea straordinaria, certificato camerale, ecc.) dovrà essere prodotta al seggio.
Art. 8 Seggio	1) Le domande di variazione di seggio dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 10 dicembre 2015 al call center o anche via fax al n. 0522-443210 o per posta elettronica all'indirizzo <u>elezioni2015@emiliacentrale.it</u> .
Art. 9 Natura del termine	1) Il termine del 10 dicembre 2015 previsto: ▪ all'Art. 1, comma 3, secondo alinea (Deleghe); ▪ all'Art. 1, comma 4 (Deleghe legali rappresentanti persone giuridiche); ▪ all'Art. 2, comma 1 (Comunicazione nomina legali rappresentanti); ▪ all'Art. 4 comma 2 (Regolarizzazione situazione contributiva); ▪ all'Art. 6, comma 1 (Dichiarazione di successione); ▪ all'Art. 7 comma 1 (Trasformazioni societarie); ▪ all'Art. 8 comma 1 (Variazione del seggio); ▪ all'Art. 11 (Nomina dei Rappresentati di lista); <u>ha natura perentoria.</u> 2) Il Direttore Generale del Consorzio, in relazione all'esigenze organizzative connesse all'organizzazione delle operazioni elettorali, ha la facoltà di prorogare, anche con riferimento a specifici adempimenti, tale termine, eventualmente anche fino

	alla date delle elezioni, con un proprio provvedimento adottato a termini dell'Art. 47, comma 6, lettera g) dello Statuto consortile da pubblicare sul sito internet del Consorzio.
Art. 10 Silenzio elettorale	1) In considerazione del rinvio contenuto all'Art. 18, comma 7, dello Statuto, si applica alle elezioni consortili l'Art. 9 della Legge n. 212/1956 che contempla il cd. silenzio elettorale nel giorno precedente alle elezioni ed in quello dell'elezione stessa.
Art. 11 Rappresentanti di Lista	1) I rappresentanti di lista presso i vari seggi dovranno essere comunicati al Consorzio entro la data del 10 dicembre dai primi firmatari delle liste, i quali potranno nominarli anche per conto delle liste aventi medesimo contrassegno e denominazione presentate presso altre Sezioni Elettorali.